

Voto domiciliare

Gli **elettori affetti da gravissime infermità**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli **elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali** tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata da:

- copia di un documento d'identità;
- copia della tessera elettorale;
- idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda Sanitaria locale.

Tale domanda deve pervenire nel termine compreso **tra il 40° e il 20° giorno antecedente il voto** (tale ultimo termine, tuttavia, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune).